

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 settembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258.

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.
Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ridolfi Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 3

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Renzi Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 4

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Zanotti Cavazzoni Luigi Paolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. Pag. 5

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Perez Arce Juan Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 agosto 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «La gallina dalle uova d'oro». Pag. 7

DECRETO 28 agosto 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Milioni di milioni» Pag. 8

DECRETO 11 settembre 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, prima e seconda tranche. Pag. 10

Ministero della salute

DECRETO 16 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Driller 42 EC», registrato al n. 13376 Pag. 14

DECRETO 30 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vivar», registrato al n. 12219. Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Selex Communications S.p.a. (Deliberazione n. 124/2006) Pag. 18**Agenzia del territorio**

DETERMINAZIONE 7 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti Pag. 22**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine». Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Off» Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Bruni» Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina Ognà» Pag. 23

Banca d'Italia: Informativa preventiva - Progetti di acquisizione Pag. 24**SUPPLEMENTI STRAORDINARI****MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2006. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.**

06A08421

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258.

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quaranta-

cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006

NAPOLITANO

D'ALEMA, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

06G0278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ridolfi Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ridolfi Laura, nata a San Marino il 30 agosto 1975, cittadina sammarinese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa, in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, laurea in psicologia, presso l'Università degli studi di Urbino in data 3 marzo 2000;

Preso atto che l'istante in data 10 maggio 2002 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo come attestato dall'«Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino» e che detta abilitazione le conferisce l'accesso alla professione come attestato dall'ambasciata d'Italia di San Marino con dichiarazione del 28 febbraio 2006;

Preso atto che l'istante documenta attività di collaborazione e di formazione nel campo della psicologia;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi in data 23 maggio 2006 e in data 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa, sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ridolfi Laura, nata a San Marino il 30 agosto 1975, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08326

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Renzi Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Renzi Elena, nata a San Marino il 13 giugno 1974, cittadina sammarinese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa, in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, laurea in psicologia, presso l'Università degli studi di Padova in data 22 giugno 1999;

Preso atto che l'istante in data 10 maggio 2002 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo come attestato dall'ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino e che detta abilitazione le conferisce l'accesso alla professione come attestato dall'ambasciata d'Italia di San Marino con dichiarazione del 28 febbraio 2006;

Preso atto che l'istante documenta attività di collaborazione e di formazione nonché lo svolgimento di tirocinio annuale *post laurea* in Italia con attestato dell'Università di Bologna in data 26 settembre 2000;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi in data 23 maggio 2006 e in data 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa, sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Renzi Elena, nata a San Marino il 13 giugno 1974, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08327

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Zanotti Cavazzoni Luigi Paolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zanotti Cavazzoni Luigi Paolo, nato ad Asuncion (Paraguay) il 1° luglio 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero electrónico» conseguito in Paraguay, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «ingeniero electrónico» conseguito presso l'«Universidad Nacional de Asuncion» in data 2 febbraio 2002;

Preso atto che il titolo accademico professionale di «ingeniero electrónico», secondo l'ordinamento professionale del Paraguay è di per sé condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione, come dichiarato dall'ambasciata d'Italia in Assunzione in data 21 febbraio 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che non c'è corrispondenza alcuna tra la formazione in possesso dell'istante e la formazione che viene richiesta all'ingegnere industriale italiano, si respinge la domanda per la sez. A, settore industriale.

Per quanto attiene invece per il settore dell'informazione la domanda viene accolta, senza applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Zanotti Cavazzoni Luigi Paolo, nato ad Asuncion (Paraguay) il 1° luglio 1953, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per il riconoscimento del titolo di ingegnere sezione A, settore industriale, è rigettata.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08328

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Perez Arce Juan Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Perù), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electrónico» conseguito in Perù e rilasciato dalla «Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Perù) in data 1° aprile 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A, settore indu-

striale e settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere industriale e di ingegnere dell'informazione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Ingenieria Electronica» presso l'«Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Perù) nel giugno 1999 e risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de La Libertad» (Perù) dal 31 marzo 2003 al n. 73315;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 14 novembre 2001, rinnovato il 16 maggio 2006 con validità fino al 23 luglio 2008 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia senza l'applicazione di misure compensative, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Al sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Perù), cittadino peruviano, è, altresì, riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- 1) costruzione di macchine;
- 2) impianti chimici;
- 3) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

06A08329

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 7 agosto 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «La gallina dalle uova d'oro».**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La Gallina dalle uova d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 28 agosto 2006 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La gallina dalle uova d'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.240.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, in alto a sinistra, è costituita da un rettangolo nel quale sono raffigurate, in alto, tre monete, contraddistinte rispettivamente dalla scritta «moneta 1», «moneta 2» e «moneta 3»; nella stessa area di gioco, nella parte sottostante alle monete, è rappresentata l'immagine di sei galline. La seconda area di gioco è situata in basso nella parte centrale del biglietto ed è costituita da un rettangolo. Sul lato sinistro, in corrispondenza della scritta «le uova vincenti», sono rappresentate tre uova; sul lato destro, contraddistinto dalla scritta «le uova d'oro», è presente l'immagine di otto uova, sotto ad ognuna delle quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Il biglietto contiene due diversi giochi situati in due distinte aree di gioco. Ogni gioco può attribuire una o più vincite. Con lo stesso biglietto si possono conseguire fino ad un massimo di tre vincite.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura nel modo seguente:

gioco 1: si devono grattare le tre monete e scoprire gli importi celati dalle stesse. Si devono, poi, grattare le sei «galline». Se sotto una o più le galline si trovano uno o più importi corrispondenti agli importi presenti sotto le monete si vince l'importo o gli importi trovati;

gioco 2: si devono grattare le tre «uova vincenti» e scoprire i numeri celati dalle stesse. Si devono poi grattare «le uova d'oro». Se sotto una o più «uova d'oro» si trovano uno o più numeri presenti sotto le «uova vincenti» si vince il premio corrispondente al numero o ai numeri trovati. Se tra le «Uova d'oro» si trova il simbolo «\$» si vince un premio di € 200.000,00.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 56.289.600,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 3 premi di euro 200.000,00
- n. 6 premi di euro 25.000,00
- n. 6 premi di euro 15.000,00

- n. 12 premi di euro 5.000,00
- n. 1.008 premi di euro 2.000,00
- n. 10.080 premi di euro 250,00
- n. 29.484 premi di euro 100,00
- n. 95.004 premi di euro 50,00
- n. 190.008 premi di euro 25,00
- n. 1.209.600 premi di euro 10,00
- n. 2.721.600 premi di euro 5,00
- n. 4.233.600 premi di euro 3,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale presentando):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00153 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2006

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 221

06A08402

DECRETO 28 agosto 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Milioni di milioni».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Milioni di milioni», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dall'11 settembre 2006 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Milioni di Milioni».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione 30.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti quattro giocate, contraddistinte dall'indicazione «giocata 1», «giocata 2», «giocata 3» e «giocata 4». Ogni giocata è suddivisa in due aree. La prima, contraddistinta dall'indicazione «Numeri vincenti», riproduce l'immagine di tre lingotti d'oro; la seconda area, contraddistinta dall'indicazione «I tuoi numeri», riproduce l'immagine di quattro blocchetti di banconote, sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. In ogni giocata si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti». Successivamente si devono grattare i quattro blocchetti di banconote contenuti nell'area «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte, uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o i premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il simbolo «\$» si vincono tutti i 4 premi della giocata. Con un unico biglietto si può vincere fino a 10 volte, con combinazioni diverse in una o più giocate.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 105.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 5 premi di euro 500.000,00
- n. 20 premi di euro 100.000,00
- n. 250 premi di euro 10.000,00
- n. 3.250 premi di euro 1.000,00
- n. 4.750 premi di euro 500,00
- n. 46.875 premi di euro 100,00
- n. 77.500 premi di euro 50,00
- n. 437.500 premi di euro 20,00
- n. 325.000 premi di euro 15,00
- n. 2.200.000 premi di euro 10,00
- n. 9.637.500 premi di euro 5,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00153 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 265

06A08401

DECRETO 11 settembre 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di

interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.421 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 settembre 2006 e scadenza

15 settembre 2011, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini per-

centuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve-

stimento comunitarie di cui alla lettera *f*) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 settembre 2006, esclusi-

sivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a*).

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si

determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 18 settembre 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A08400

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Driller 42 EC», registrato al n. 13376.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 febbraio 2003 dall'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Bakar» ora ridenominato «Driller 42 EC»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Dicofol;

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 marzo 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 20 giugno 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);

Diachem S.r.l. U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato DRILLER 42 EC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5-10.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreto del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003;

Diachem S.r.l. U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13376.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

DECRETO 30 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vivar», registrato al n. 12219.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 maggio 2004 dall'impresa Agrimport S.p.a. con sede legale in via Piani, 1 - Bolzano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Vivar»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Lenacile;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 27 settembre 2005 e successiva integrazione del 3 luglio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Chemia S.p.a. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Scam S.r.l. - strada Bellaria 164 - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrimport S.p.a. con sede legale in via Piani, 1 - Bolzano, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Vivar con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,250-0,500-1-2-5-10-20-25.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004 nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.a. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Scam S.r.l. - strada Bellaria 164 - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12219.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

In caso contrario è consigliabile intervenire con una irrigazione a pioggia. Nel corso dell'esecuzione del trattamento occorre mantenere la poltiglia costantemente agitata: utilizzare quindi attrezzature munite di agitatore meccanico. Assicurarsi del perfetto funzionamento degli ugelli. Mantenere costante la velocità di avanzamento nel campo ed evitare gli sgocciolamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Disperdere la dose occorrente di **Vivar** in poca acqua, agitando vigorosamente sino a formare una poltiglia semiliquida senza grumi. Versare la poltiglia nel volume totale di acqua, tenendo costantemente in funzione l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: Su barbietola da zucchero e spinacio il prodotto va applicato da solo; il prodotto è compatibile con i più diffusi erbicidi ad azione fogliare o residuale utilizzati per il diserbo di arborei, frutteti e vigneti. **Avvertenze:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non eseguire il diserbo in terreni sabbiosi o sciolti ed in quelli ricchi di scheletro dove il prodotto potrebbe provocare dei fenomeni secondari nei confronti della coltura. Al momento del trattamento è necessario mettere la barbietola nelle migliori condizioni di sviluppo, evitando assolutamente infezioni fungine e infestazioni da parassiti animali, in quanto le stesse provocano rallentamenti nello sviluppo o indebolimenti delle piante che risultano più suscettibili alle manifestazioni fitotossiche. In particolare i condizioni ambientali possono verificarsi lievi rallentamenti di sviluppo o clorosi delle nervature fogliari; si tratta di fenomeni passeggeri che rapidamente scompaiono nel giro di 2-3 settimane, senza alcun pregiudizio per la produzione. Un terreno trattato, in caso di forzata risemina, può essere riseminato solo con barbietole, facendo precedere la semina da una nuova lavorazione.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su bietola e spinacio.

AVVERTENZE: Il prodotto può causare irritazioni alle mucose ed agli occhi; in tal caso lavarsi abbondantemente con acqua pura.

VIVAR non è volatile, non è corrosivo, non è infiammabile.

Nel terreno fortemente organico e in quelli torbosi può avere un esito periziale anche adottando le dosi più elevate di impiego.

Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del diserbante.

Non immagazzinare il prodotto a contatto di insetticidi, fungicidi e sementi. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette o animali domestici o bestiame.

Attenzioni: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI: PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO: NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE/ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. NON VENDERSI SFUSO: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO: IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SOCOLE DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Anagallis (*Anagallis a.*), **Coda di volpe** (*Alopecurus m.*), **Camomilla balsarda** (*Anthemis a.*), **Atropica maggiore** (*Atropis p.*), **Senape nera** (*Brassicca n.*), **Borsa del pastore** (*Capsella b.p.*), **Fatnaccio selvatico** (*Chenopodium a.*), **Chiantenno campestre** (*Chrysanthemum s.*), **Fumaria** (*Fumaria o.*), **Canapa selvatica** (*Galeopsis t.*), **Falsa ortica** (*Lamium p.*), **Liniola** (*Linaris v.*), **Camomilla** (*Marricaria chamomilla*), **Micosotile dei campi** (*Myosoton periscaria*), **Fieno di comune** (*Poa t.*), **Papavero** (*Papaver r.*), **Ranuncolo dei campi** (*Ranunculus arv.*), **Ravanello selvatico** (*Raphanus r.*), **Erbia calderina** (*Senecio v.*), **Senape** (*Senapis a.*), **Erbia morella** (*Solanum nigrum*), **Cicordia** (*Sonchus oleraceus*), **Spargula**, **Cantocillo** (*Stellaria m.*), **Silene rigonita** (*Silene i.*), **Erbia stregona** (*Stachys a.*), **Erbia storta** (*Thlaspi a.*), **Ortica minore** (*Urtica urens*), **Veccia** (*Vicia sativa*).

Risultano meno sensibili o resistenti **Amaranto** (*Amaranthus spp.*), **Avena selvatica** (*Avena fatua*), **Fiordaliso** (*Centaurea cyrenus*), **Erbia calenzuola** (*Euphorbia t.*), **Gallinoga** (*Gallinoga p.*), **Attaccamani** (*Gallium a.*), **Coreglia** (*Polygonum aviculare*), **Veronica comune** (*Veronica p.*) e tutte le perennanti.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Diserbo barbietola da zucchero e da foraggio: Pre-semina con incorporazione; preparare accuratamente il terreno, distribuire uniformemente e regolarmente il prodotto alle dosi sotto indicate, facendone seguire l'incorporazione nel terreno per una profondità di 2-3 cm a mezzo di un erpice leggero sfodato che non produca uno spostamento di terreno. Terreni di medio impasto: kg 1,6 per ettaro; terreni pesanti kg 2 per ettaro. La semina della bietola può essere fatta subito dopo l'applicazione del prodotto oppure qualche giorno dopo.

Pre-emergenza: preparare accuratamente il terreno, provvedere alla semina della barbietola e subito dopo, oppure nei giorni immediatamente successivi, comunque prima della germinazione del seme, effettuare il diserbo alle seguenti dosi: terreni di medio impasto: kg 1,2 per ettaro; terreni pesanti: kg 1,4 per ettaro.

L'efficacia più costante si ottiene con il diserbo in pre-semina con incorporazione.

Diserbo Spinacio

Pre-semina: con incorporazione: terreni di medio impasto kg 1,5 per ettaro; terreni pesanti kg 2 per ettaro.

Pre-emergenza: terreni di medio impasto kg 2 per ettaro; terreni pesanti kg 3 per ettaro.

Eseguire il diserbo subito dopo la semina oppure nei giorni immediatamente successivi o comunque prima che il seme inizi a germinare.

Diserbo ornamentali arboree ed arbustive, melo, pero, pesco, fragola e vite non ancora in produzione: ornamentali, melo, pero, fragola (solo in vivaio), vite: kg 1-2 per ettaro in superficie del terreno.

Pesco: kg 1-2 per ettaro in superficie del terreno.

PRECAUZIONI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento può essere effettuato su tutta la superficie oppure localizzato sulle file di semina o di impianto.

I trattamenti localizzati possono essere fatti solo se in possesso di una attrezzatura idonea adatta, curando il calcolo delle dosi, che devono essere rapportate alla superficie realmente trattata, tenendo conto della larghezza della striscia e della distanza tra le file.

La quantità di acqua da usarsi per ottenere una buona uniformità di applicazione è di 500-1000 litri per ettaro.

Per ottenere i migliori risultati, è bene osservare che:

- Nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il terreno sia ben preparato, amminuato e libero da zollosità e da residui vegetali.

- Che il terreno si trovi ad un giusto grado di umidità: una pioggia che cada entro 8-10 giorni dal trattamento in quantità sufficiente ad approfondire il prodotto negli strati superficiali del terreno, ne favorisce l'azione.

Vivar

Erbicida a base di Lenacile

Diserbante selettivo per la barbietola da zucchero e da foraggio, per lo spinacio, viali di ornamentali arboree ed arbustive, melo, pero, pesco, fragola e vite non ancora in produzione

Granuli idrodispersibili

Partita n°

Composizione:

Lenacile puro: g. 40

Cotomulanti q.b. a g. 100

PERICOLOSO

PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:

Altamente tossico per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)



AGRIMPORT SPA
Via Piani, 1 - 39100 Bolzano

Stabilimento di produzione:

A.D.I.C.A. srl - Nera Montoro (TR)

Stabilimenti di confezionamento:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 Km 46 S. Agostino (FE)

SCAM Srl - Strada Bellaria 164 - Modena

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto. 0.250-0.500-1-2-5-10-20-25 kg

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Vivar è un formulato in granuli idrodispersibili per il diserbo della barbietola da zucchero e da foraggio, degli spinaci, viali di ornamentali arboree ed arbustive, di forestali, melo, pero, pesco, fragola e vite; in campo su melo, pero, pesco e vite non ancora in produzione e comunque con fruttiferi non destinati al consumo.

Vivar agisce prevalentemente per assorbimento radicale nei confronti delle infestanti annuali nate da seme, nonché per assorbimento fogliare nelle primissime fasi di sviluppo.

Vivar alle dosi consigliate, in relazione al tipo di terreno ed in condizioni di umidità favorevoli, controlla la maggior parte delle infestanti annuali quali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Selex Communications S.p.a. (Deliberazione n. 124/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applicano a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (aiuto di Stato n. 630/1997);

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (S.O. n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nei settori dell'industria e del turismo, la somma di 64.500.000 euro, derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Viste le proprie delibere del 2 dicembre 2005, attualmente in corso di formalizzazione, con le quali sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche di iniziative, agevolate ai sensi della legge n. 488/1992, ricomprese nei seguenti contratti di programma: Consorzio La Felandina (3.888.930 euro), Consorzio del Bergamotto (4.476.686 euro), Polo tecnologico campania nord (522.340 euro), per un importo complessivo pari a 8.887.956 euro;

Vista la propria delibera del 22 marzo 2006, attualmente in corso di formalizzazione, con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche di iniziative, agevolate ai sensi della legge n. 488/1992 relative al contratto di programma Consorzio Latte per un importo pari a 9.062.537 euro;

Vista la nota n. 0013976 del 18 novembre 2005, con la quale il Ministro delle attività produttive, ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentato dalla società Selex Communications S.p.a. concernenti iniziative di riqualificazione industriale nelle regioni Liguria e Lazio, proponendone la concessione

delle agevolazioni in applicazione dell'art. 8, comma 3 del citato decreto-legge n. 35/2005, in quanto tale proposta sostituisce quella originariamente presentata con nota n. 0010950 del 29 settembre 2005 relativa al contratto di programma Piaggio Aero Industries;

Considerate le caratteristiche innovative del prodotto e del processo produttivo e le ricadute occupazionali attivate dall'iniziativa;

Considerato che la regione Liguria e la regione Lazio hanno espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera con la società Selex Communications S.p.a. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti così come rappresentato nella allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

n. 4 progetti di investimento industriale . . . 24.851.930 euro

n. 9 progetti di ricerca e sviluppo 69.951.080 euro

TOTALE 94.803.010 euro.

Gli investimenti saranno realizzati dalle società presso le diverse unità produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate secondo la deroga alle disposizioni dell'art. 8, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, citato nelle premesse, sono espressamente rappresentate nella allegata tabella 1 e sono complessivamente pari a 29.760.000 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. I contributi a fondo perduto saranno erogati in tre quote annuali di pari importo negli anni 2006, 2007 e 2008, come dettagliato nella allegata tabella 1.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 169 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1 è approvato il finanziamento di 29.760.000 euro, di cui:

2.562.750 euro a valere sulle risorse evidenziate nella propria delibera n. 102/2005 citata nelle premesse;

9.675.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005, citato in premessa;

8.887.956 euro a valere sulle risorse di cui alle delibere del 2 dicembre 2005, relative ai contratti di programma Consorzio La Felandina, Consorzio del Bergamotto, Polo tecnologico campania nord;

8.634.294 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera del 22 marzo 2006 relativa al contratto di programma Consorzio Latte.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 4 settembre 2006

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 256

TABELLA I

CONTRATTO DI PROGRAMMA SELEX COMMUNICATIONS SpA

Soggetti attuatori	Localizzazione	Tipologia di interventi	Regime d'aiuto	Investimento Ammesso	AGEVOLAZIONI		OCCUPAZIONE ULA
					Massimali consentiti	% su Max consentito	
SELEX COMMUNICATIONS SpA (EX MSC)	Cisterna di Latina	Industria Ampliamento	488/92	5.105.730	ESN 8%	85%	648.933
	Genova	Industria Ampliamento	488/92	18.281.000	ESN 8%	85%	1.635.245
	Genova	Totale industria L. 488/92		22.387.730			2.283.178
	Genova	Sviluppo	45/92	16.336.200	ESL 25%+15%	100%	5.924.040
	Genova	Ricerca	45/92	7.847.650	ESL 50%+15%	95%	2.848.475
Totale progetto di ricerca L. 488/92				24.253.850			8.872.524
TOTALE SELEX COMMUNICATIONS (EX MSC)				46.641.580			11.160.702
SELEX COMMUNICATIONS SpA (EX MMA)	Genova	Ampliamento	488/92	1.905.200	ESN 8%	85%	195.592
	Genova	Totale industria L. 488/92		1.905.200			195.592
	Genova	Sviluppo	45/92	21.286.810	ESL 25%+15%	87%	5.820.029
	Genova	Ricerca	45/92				-
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 488/92		21.286.810			5.820.029
SELEX COMMUNICATIONS SpA (OTE SpA)	Genova	Sviluppo	297/99	2.735.250	ESL 25%+15%	70%	792.975
	Genova	Ricerca	297/99	10.950.170	ESL 50%+15%	70%	5.820.017
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 297/99		13.685.420			6.612.992
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 297/99		36.877.430			12.628.613
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 297/99					112
TOTALE SELEX COMMUNICATIONS (EX MMA)				36.877.430			12.628.613
SELEX COMMUNICATIONS SpA (OTE SpA)	Genova	Industria Ampliamento	488/92	559.000	ESN 8%	82%	53.150
	Genova	Totale industria L. 488/92		559.000			53.150
	Genova	Sviluppo	297/99	9.391.000	ESL 25%+15%	100%	1.310.777
	Genova	Ricerca	297/99	6.074.000	ESL 50%+15%	100%	3.815.305
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 297/99		9.465.000			5.126.082
SELEX COMMUNICATIONS SpA (OTE SpA)	Genova	Industria Ampliamento	297/99	1.260.000	ESL 50%+15%	100%	791.453
	Genova	Totale industria L. 297/99		1.260.000			791.453
	Genova	Sviluppo	297/99	10.725.000			5.917.535
	Genova	Ricerca	297/99				0
	Genova	Totale progetto di ricerca L. 297/99		11.284.000			5.970.685
TOTALE SELEX COMMUNICATIONS (OTE)				11.284.000			5.970.685
TOTALE SELEX COMMUNICATIONS SpA				94.803.010			30.795.823
TOTALE SELEX COMMUNICATIONS SpA				94.803.010			169

N.B.: Le maggiorazioni sulle leggi di ricerca & sviluppo (L. 488/92; L. 297/99) sono relative al 5% per quanto concerne l'area in deroga 87.3.c) del Trattato e per il 10% alle collaborazioni con enti di ricerca e Università

Riepilogo Generale:	Investimenti ammessi	Agevolazioni	Occupazione ULA
Investimenti industriali	24.851.930	2.536.920	169
Investimenti in ricerca e sviluppo	69.951.080	27.223.080	0
Totale	94.803.010	29.760.000	169

06A08325

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 7 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti.**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Asti prot. n. 4726 datata 24 agosto 2006, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento;

Accertato che l'irregolare o mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte della società ENEL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 29 agosto 2006, prot. n. 912/06;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 14 agosto 2006 - Regione Piemonte: ufficio provinciale di Asti, Servizio FRONT-OFFICE.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 settembre 2006

Il direttore regionale: ORSINI

06A08403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine»**

Estratto determinazione AIC/N n. 926 del 30 agosto 2006

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LODINE, rilasciata alla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) Italia, codice fiscale n. 00130300874, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 10 compresse (codice A.I.C. n. 025656075) viene autorizzata la confezione «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse (codice A.I.C. n. 025656087).

Confezione: «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse:

A.I.C. n. 025656087 (in base 10), OSGYSR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Wyeth Lederle S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina) Italia, via Nettunense, 90 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: etodolac 600 mg;

eccipienti: ipromellosa 2208 168 mg, fosfato sodico dibasico 105 mg; etilcellulosa 52,50 mg; lattosio 108,80 mg; magnesio stearato 15,80 mg.

Rivestimento: Opadry Light Grey [Ipromellosa; Idrossipropilcellulosa, Titanio diossido, Macrogol 400, Ossido di ferro nero sintetico (E172)] 31,50 mg; Opadry Clear (Ipromellosa, Macrogol 400, Macrogol 6000) 2,63 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Lodine» 600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato è indicato nel trattamento sintomatologico a lungo termine di: 1) artrite reumatoide 2) artrosi (malattia articolare degenerativa).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025656087 - «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025656087 - «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Off»

Estratto determinazione AIC/N n. 927 del 30 agosto 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO OFF, anche nella forma e confezione: «500 mg compresse» 8 compresse.

Titolare A.I.C.: Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 - 55049 Viareggio (Lucca) Italia, codice fiscale n. 01187770464.

Confezione: «500 mg compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 032463034 (in base 10), 0YYQ5U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l. - 55049 Viareggio (Lucca) Italia, Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 18 mg; povidone 6,4 mg; carmellosa sodica 5,4 mg; magnesio stearato 4 mg; silice colloidale idrata 1,20 mg.

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali influenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto respiratorio;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 032463034 - «500 mg compresse» 8 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 032463034 - «500 mg compresse» 8 compresse - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Adeguamento standard terms.

La denominazione delle confezioni già registrata è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032463010 «20 compresse 500 mg» varia in «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 032463022 «sciroppo 2,5% flacone 100 ml» varia in «125 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Bruni».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 916 del 30 agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società farmaceutici Bruni S.n.c., (codice fiscale n. 02656370828), con sede legale e domicilio fiscale in corso Basilica Soluntina, 67 - 90017 Santa Flavia (Palermo).

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BRUNI.

Confezione:

A.I.C. n. 036848012 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036848024 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine,

è ora trasferita alla società: Biopharma S.r.l. (codice fiscale n. 03744951009), con sede legale e domicilio fiscale in via delle Gèrbere snc - 00040 - Santa Palomba (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Amoxicillina e acido clavulanico Biopharma».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina Ogna»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 917 del 30 agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Giovanni Ogna e figli S.p.a. (codice fiscale n. 00881820153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23 - 20100 Milano.

Medicinale: ARTICAINA OGNA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031530013 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale da 1,8 ml;

A.I.C. n. 031530025 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale da 1,8 ml,

è ora trasferita alla società: Anister S.r.l., (codice fiscale n. 04917400964), con sede legale e domicilio fiscale in via Giosué Carducci, 32 - 20123 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Articaina Anister».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08375

BANCA D'ITALIA**Informativa preventiva - Progetti di acquisizione**

Le istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo, emanate in attuazione dell'art. 19 del TUB, prevedono, nei casi di acquisizione di partecipazioni rilevanti che comportino il controllo della banca o della capogruppo, l'obbligo di rendere un'informativa preventiva alla Banca d'Italia, almeno sette giorni prima della convocazione degli organi aziendali.

Al riguardo, sulla base dell'esperienza applicativa, è emersa l'esigenza di rivedere la disciplina in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati.

In attesa di una più ampia revisione della normativa in materia di partecipazioni al capitale delle banche al fine di dare attuazione a

recenti interventi legislativi e regolamentari, si dispone l'abrogazione del Titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1 delle istruzioni di vigilanza per le banche. Viene conseguentemente meno l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia il progetto di acquisizione di una partecipazione di controllo prima che esso venga sottoposto agli organi aziendali competenti per l'approvazione dell'iniziativa.

In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo su una banca o su una società finanziaria capogruppo l'istanza di autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Banca d'Italia una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.

Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il Governatore: DRAGHI

06A08378

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUI-215) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 1 5 *

€ 1,00